

**DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE
DEI DEHORS, CHIOSCHI E AFFINI**

INDICE :

Articolo 1 - Finalità della disciplina per la realizzazione dei dehors, chioschi e affini	pagina 3
Articolo 2 - Contenuti	pagina 3
Articolo 3 - Prescrizioni generali	pagina 4
Articolo 4 - Tipologie ammesse	pagina 5
Articolo 5 - Caratteristiche dei materiali	pagina 7
Articolo 6 - Ambiti omogenei: prescrizioni tipologiche	pagina 11
Articolo 7 - Interventi ammessi sulle attrezzature esistenti	pagina 13
Articolo 8 - Regimi di intervento	pagina 13
Articolo 9 - Sanzioni	pagina 15
Articolo 10 - Entrata in vigore	pagina 16

Articolo 1 – Finalità della disciplina per la realizzazione dei dehors, chioschi e affini

1. La presente disciplina ha per oggetto il sistema delle attrezzature accessorie dei pubblici esercizi e delle attività commerciali ed artigianali del Comune di Andora.

2. La disciplina, analizzate le caratteristiche tipologiche e le risoluzioni formali dei pubblici esercizi, delle attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio comunale, rilevato il generale stato di non omogeneità che connota le soluzioni realizzate, persegue le seguenti finalità:

- stabilire i criteri per la pianificazione del suolo pubblico e privato nel territorio comunale;
- definire i caratteri qualitativi dei dehors, dei gazebo, dei chioschi e di altre forme di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato, per indirizzare la progettazione di tali manufatti e, conseguentemente, coordinare e migliorare l'immagine urbana;
- disciplinare, sotto il profilo quantitativo, l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private per la realizzazione delle strutture accessorie dei pubblici esercizi, delle attività commerciali ed artigianali.

Articolo 2 – Contenuti

1. La presente disciplina stabilisce indicazioni e/o prescrizioni per le attrezzature da installare su suolo pubblico e privato per le quali sviluppa una prima immagine generalizzata e continua degli interventi, indicando le localizzazioni, gli elementi di vincolo e le componenti delle successive progettazioni di dettaglio.

2. In particolare sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- gli ambiti omogenei da assoggettare a criteri unitari di progettazione con precisi elementi di identificabilità legati principalmente ai caratteri morfologici dell'insediamento e dei pubblici esercizi;
- i materiali ed i dettagli di arredo;

- le dimensioni massime sia in pianta che in alzato delle differenti tipologie;
- l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi di progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

1. Gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, le attività commerciali ed artigianali e quelle di vendita al dettaglio da parte produttori agricoli o florovivaistici professionali possono realizzare attrezzature accessorie su suolo pubblico e privato, a condizione che tali impianti non costituiscano intralcio di pubblico transito sia veicolare che pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, e garantiscano, nel contempo, una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

2. Tali attrezzature devono:

- essere costituite da strutture interamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico e privato;
- avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
- essere realizzate entro le proiezioni ortogonali dell'affaccio su suolo pubblico dell'esercizio pubblico, dell'attività commerciale ed artigianale, o oltrepassare le proiezioni ortogonali dell'affaccio, previa nulla osta del confinante titolare dell'attività.
- Il Nulla osta del titolare dell'attività confinante, qualora sia rilasciato privo di specificazioni di limiti temporali, decade automaticamente con il subentro di altro titolare, fatta salva l'eventuale riconferma da parte del subentrante.

3. Le attrezzature accessorie definite dal presente regolamento, in considerazione della loro non definitiva e revocabile autorizzazione, non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli

indici e dei parametri urbanistici. Pertanto le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

4. In caso di cessazione dell'attività il suolo pubblico o privato pertinente alla medesima, dovrà obbligatoriamente essere liberato e sgomberato dalle attrezzature in esso realizzate e ripristinato allo stato precedente.

5. Il rilascio dei titoli abilitativi è comunque subordinato al preventivo ottenimento di nulla osta da parte del Comando Polizia Municipale, per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni al Codice della Strada e/o di altra specifica normativa di settore nonché dell'Ufficio Commercio per quanto concerne le attività commerciali ed artigianali al fine di verificarne la compatibilità con regolamenti e norme di settore.

Articolo 4 – Tipologie ammesse

1. Le attrezzature su suolo pubblico o privato sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a. occupazione attrezzata durante l'orario di apertura dell'attività;**
- b. occupazione attrezzata stagionale o permanente**
- c. dehor stagionale;**
- d. dehor permanenti;**
- e. chiosco.**

2. In particolare dette tipologie si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

- **occupazione attrezzata durante l'orario di apertura dell'attività:** detta tipologia è ammessa per tutti i tipi di attività ed è la semplice occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali arredo urbano e limitate a: sedie, tavolini, ombrelloni, gazebo, espositori, fioriere, posizionate sul suolo per il solo periodo di apertura dell'attività e che alla chiusura dovranno essere ritirate all'interno dei locali dell'attività stessa o in altra sede;
- **occupazione attrezzata stagionale o permanente:** detta tipologia è ammessa per tutti i tipi di attività ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali arredo urbano e limitate a

pedana appoggiata senza alcuna forma di ancoraggio, sedie, tavolini, ombrelloni, gazebo, espositori, fioriere, paratie mobili a delimitazione dell'area con altezza non superiore a 180 cm di cui almeno la metà consenta la libera visione, o teli mobili di cui il 50% della superficie sia trasparente, tende da sole fissate al fabbricato dove ha sede l'attività. Dette strutture potranno avere carattere permanente o stagionale in tal caso la durata della permanenza in sito non potrà essere superiore a nove mesi, le stesse potranno essere rimontate previa semplice comunicazione annuale all'Amministrazione Comunale a condizione che siano riposizionate in modo identico a quello originariamente autorizzato e/o limitatamente a sostituzioni che rivestano carattere di manutenzione ordinaria come definite dall'articolo 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001;

- **dehor stagionali:** detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature con relativo arredo urbano e limitate a pedana mobile, tenda da sole ancorata alla struttura della pedana la cui altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00, ombrelloni con struttura ancorata alla pedana, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole) ancorati alla pedana, ringhiera o paratie ancorate alla struttura della pedana di altezza non superiore a 180 cm (di cui almeno la metà consenta la libera visione), o teli mobili, sedie, tavolini, fioriere, illuminazione. Il carattere stagionale è fissato ad un limite massimo di nove mesi e potranno essere rimontate annualmente previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale a condizione che siano posizionati in modo identico a quello originariamente autorizzato o sostituite secondo quanto previsto per gli interventi contemplati nella "manutenzione ordinaria" dell'articolo 6 della Legge Regionale n.16/2008;
- **dehor permanenti:** detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature costituite da arredo urbano limitato a: pedana mobile, tenda da sole

ancorata alla struttura della pedana la cui altezza deve essere compresa tra m. 2,30 e m. 3,00, ombrelloni con struttura ancorata alla pedana, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole) ancorati alla pedana, ringhiera o paratie ancorate alla struttura della pedana di altezza non superiore a m. 1,80 (di cui almeno la metà consenta la libera visione), o teli mobili, sedie, tavolini, fioriere, illuminazione;

- **chioschi**: detta tipologia è ammessa per i pubblici esercizi, le attività commerciali al dettaglio ed i produttori agricoli o florovivaistici professionali ed è l'occupazione dei suoli con relativo arredo urbano limitato a: pedana mobile, struttura in metallo ancorata alla pedana a sostegno di tamponamenti (di cui almeno il 50% trasparenti) e copertura con altezza compresa tra ml. 2,30 e ml. 3,00, all'interno delle quali sono posizionati sedie, tavolini, fioriere e illuminazione.

Articolo 5 – Caratteristiche dei materiali

1. Per le **sedie** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- ferro verniciato;
- acciaio inox, alluminio o legno;
- vimini e/o materiale plastico ad imitazione;
- plexiglas o policarbonato;

Sono assolutamente vietate sedie in plastica riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

2. Per i **tavolini** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- struttura e piano in ferro verniciato di colore ferromicaceo (grigio) e corten;
- struttura e piano in legno verniciato o al naturale;
- struttura in ferro o in acciaio inox e piano in legno verniciato o al naturale;
- struttura in ferro e piano in ardesia o altro materiale lapideo e ceramica;

- struttura in acciaio e piano in acciaio inox o alluminio di colore argento;
- struttura in ferro verniciato, corten, legno, acciaio inox e piano in vetro;
- vimini e/o materiale plastico ad imitazione;
- strutture in plexiglas e policarbonato;

Sono assolutamente vietati tavolini in plastica riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

3. Per gli **ombrelloni** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- struttura lignea, ferro verniciato, corten, alluminio e teli in cotone naturale di colore bianco grezzo, ecru, bordeaux o altre tinte neutre.

Sono assolutamente vietati teli riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

4. Per le **fioriere** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- vasi in cotto;
- contenitori in legno verniciato o al naturale;
- vasi in resina color terra rossa, grigi e bianchi;

Sono assolutamente vietate fioriere riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

5. Per le **paratie laterali** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- struttura in legno verniciato o al naturale o ferro verniciato, corten con base orizzontale a scomparsa sotto la eventuale pedana o sulla quale vengano appoggiati quali contrappesi le fioriere od ancorate alle pedane nei casi previsti dal precedente articolo 4;
- fioriere in legno verniciate o al naturale sulle quali agganciare la parte in elevazione che può essere costituita da vetro (trasparente o parzialmente satinato) o ringhiere in legno verniciato al naturale per almeno il 50% della altezza massima;
- teli mobili (richiudibili in verticale o in orizzontale) in cotone o polymar di color bianco grezzo, ecru o trasparenti;

- sono assolutamente vietate sulle paratie logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.
- l'altezza totale non deve mai superare i ml. 1,80 per paratie realizzate in struttura

6. Per l'**illuminazione** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- pali di altezza non superiore a ml. 2,50 di qualsiasi materiale idoneo con soprastante corpo illuminante ai sensi della vigente normativa regionale in materia di illuminazione pubblica;
- corpi illuminanti ancorati alle paratie, alle fioriere o nel caso di dehor e chioschi alla struttura portante nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di illuminazione pubblica;

Sono assolutamente vietati corpi illuminanti riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa; gli impianti devono essere progettati, realizzati e certificati nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

7. Per le **pedane** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

Nella occupazione attrezzata di suolo pubblico stagionale o permanente, dehor, gazebo e chioschi: struttura in legno o ferro (con altezza massima pari a 16 cm.) completamente chiusa sul perimetro al fine di evitare l'infiltrarsi di cartacce ed altro, con pavimentazione in doghe di legno o pannelli di legno verniciato al naturale oppure in scatolare metallico con pavimento resiliente, pavimenti galleggianti in ardesia o piastre di graniglia o altro materiale lapideo, dotata di elementi idonei all'abbattimento delle barriere architettoniche a norma di legge.

Le pedane per l'occupazione attrezzata di suolo pubblico non possono essere in alcun modo ancorate al suolo, mentre per i dehors ed i chioschi è ammesso l'ancoraggio a pareti o suolo, fermo restando il fatto che in caso di smontaggio della struttura si dovrà provvedere al ripristino delle pareti e/o del suolo a perfetta regola d'arte.

8. Per le **strutture portanti** di dehors e chioschi sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- intelaiatura in profili di alluminio verniciato e in ferro verniciato o corten;

- intelaiatura in profili lignei e/o lamellari impregnati o al naturale o verniciati;
- strutture miste in profilati metallici e lignei e/o lamellari;
- montanti e traversine in alluminio verniciato o in ferro verniciato o corten;
- montanti e traversine in profilati lignei e/o lamellari impregnati o al naturale o verniciati;
- elementi prefabbricati in ghisa;
- la struttura portante della copertura può essere rettilinea, a falda con una inclinazione massima di 30° o risolta con centina a tutto sesto od a sesto ribassato, l'altezza deve essere compresa tra m. 2,30 e m. 3,00.

9. Per i **tamponamenti** della struttura dei chioschi, premesso che nella parte sottostante potranno essere posizionati pannelli in legno, vetro o metallo di altezza massima pari a 90 cm, sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- pannelli in vetro con telaio in ferro o alluminio elettroverniciato;
- pannelli modulari aperti in forma quadrata o rettangolare in legno (verniciato o al naturale o bianco), alluminio o ferro verniciato, corten, con traversi diagonali;
- pannelli in vetro temperato non colorato, non a specchio o similari inseriti nel profilo del telaio;
- pannelli scorrevoli in vetro non colorato non a specchio o similari e sistema ombreggiante con tende in cotone di colore bianco, ecru, bordeaux o altre tinte neutre;
- pannelli modulari in vetro o vetro e legno verniciato al naturale o vetro e metallo;

Sono assolutamente vietati sui tamponamenti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

10. Per le **coperture** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- in polymar o in cotone di colore bianco grezzo, ecru, bordeaux o altre tinte neutre (**per dehor**);

- pannelli in vetro di sicurezza con eventuale tenda ombreggiante **(per i chioschi)**;
- pannelli in fogli di rame ossidato o preossidato **(per i chioschi)**;
- pannelli in fogli metallici verniciati di colore ferro micaceo **(per i chioschi)**;

Sono ammesse tensostrutture quali sistemi ombreggianti costituite da pali d'appoggio in legno o metallo elettrocolorato, picchetti tendicavo, tiranti e telo in polyamar o cotone di colore bianco grezzo, ecru o altre tinte neutre; dette installazioni sono ammesse a condizione che l'ingombro complessivo si relazioni correttamente con la forma dell'area e le eventuali cortine edilizie presenti nell'ambito circostante.

Articolo 6 – Macrozone omogenee: prescrizioni tipologiche

1. La disciplina, data la differente caratterizzazione del territorio viene suddiviso in "ambiti omogenei" di seguito individuati, stabilendo per ognuno di essi le tipologie specificatamente ammissibili.

2. Macrozona A) – Comprende gli ambiti di PUC assimilati alla zona A (DM 1444/1968): è ammessa di norma l'occupazione con l'impianto di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c) della presente. La superficie massima ammissibile è stabilita nel 70% della superficie interna netta del locale e comunque in misura non superiore a mq. 36,00; e nel caso in cui la sup. interna netta del locale non superi i 20,00 mq la sup. massima ammissibile non deve essere superiore a 15,00 mq.

La superficie dell'occupazione deve essere di forma regolare, subordinata a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale e deve corrispondere alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene esercitata l'attività, salvo condizioni particolari da valutarsi dall'Amministrazione Comunale e previo assenso dei terzi interessati.

3. Macrozona B) - Comprende gli ambiti di PUC assimilati alle zone B e C (DM 1444/1968) e quelli denominati "**SiL**": è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e). La superficie massima ammissibile è quella corrispondente con la proiezione ortogonale del fronte del locale nel quale

viene svolta l'attività, salvo condizioni particolari da valutarsi dall'Amministrazione Comunale e previo assenso dei terzi interessati, di forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale. La superficie massima ammissibile per le strutture di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e) è stabilita nel 80% della superficie interna netta del locale e comunque in misura non superiore a mq 45,00; nel caso in cui la sup. interna netta del locale non superi i 20,00 mq la sup. massima ammissibile non deve essere superiore a 20,00 mq.

Con riguardo ai chioschi è ammessa una superficie massima di mq.25,00 per la struttura ed una superficie massima di occupazione per l'attività (struttura + area esterna) massima di mq.60,00. Per i chioschi afferenti l'attività di vendita al minuto da parte di produttori agricoli o florovivaistici professionali, la superficie massima ammessa della struttura è di 30,00 mq. e di 20,00 mq per l'area esterna.

4. Macrozona C) – comprende l'ambito di PUC denominato **TrCo2**: è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), della presente disciplina e la superficie massima ammissibile è stabilita nel 80% della superficie interna netta del locale e comunque in misura non superiore a mq.45,00; deve corrispondere alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene esercitata l'attività, salvo condizioni particolari da valutarsi dall'Amministrazione Comunale e previo assenso dei terzi interessati.

5. Macrozona D) - Restanti parti dei territori comunali: è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e) della presente disciplina. La superficie massima ammissibile è stabilita nel 80% della superficie interna netta del locale e comunque in misura non superiore a mq.45,00; nel caso in cui la sup. interna netta del locale non superi i 20,00 mq la sup. massima ammissibile dell'occupazione non deve essere superiore a 20,00 mq.

La superficie dell'occupazione deve essere di forma regolare, subordinata a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale e deve corrispondere alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene

esercitata l'attività, salvo condizioni particolari da valutarsi dall'Amministrazione Comunale e previo assenso dei terzi interessati.

Con riguardo ai chioschi è ammessa una superficie massima di mq. 25,00 per la struttura ed una superficie massima di occupazione per l'attività (struttura + area esterna) massima di mq.60,00. Per i chioschi afferenti l'attività di vendita al minuto da parte di produttori agricoli o florovivaistici professionali, la superficie massima ammessa della struttura è di 30,00 mq. e di 20,00 mq per l'area esterna.

Per tutte le attrezzature autorizzate sul territorio comunale previste dalla presente disciplina è facoltà dell'Amministrazione, per ogni esigenza per pubblico interesse e senza che ciò comporti richiesta di risarcimento alcuno da parte del titolare interessato, disporre, previa comunicazione effettuata con preavviso minimo di quindici giorni, lo smontaggio di ogni tipo di attrezzatura, che potrà essere ripristinata nel momento in cui tale esigenza verrà meno.

Articolo 7 – Interventi ammessi sulle attrezzature esistenti

1. Gli interventi di riqualificazione delle attrezzature esistenti sia su suolo pubblico che su suolo privato, non rispondenti alle disposizioni della presente disciplina, dovranno essere definiti secondo le previsioni della presente normativa.

Articolo 8 – Regimi di intervento

1. Considerato, in via preliminare, che:

- il territorio comunale è caratterizzato da vocazione turistica con prevalenza stagionale, per cui molti esercizi hanno necessità di ampliare all'esterno la loro attività in determinati periodi dell'anno;
- che, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nella disciplina stessa per quanto concerne :
 - il nulla osta del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio;

- l'iscrizione ai ruoli per il pagamento della relativa tassa per occupazione suolo pubblico (quando dovuta);

deve essere stabilita una differenziazione tra gli impianti che acquisiscono carattere "permanente" e quelle che acquisiscono, invece, carattere "stagionale" quantificato per esigenze turistiche in un massimo di mesi 9 (nove).

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, si stabilisce che per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 - della presente disciplina, sotto il profilo urbanistico – edilizio, sono soggette a:

lettera a) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera b) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera c) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera d) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera e) - Permesso di Costruire ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 380/2001 per i chioschi realizzati su suolo pubblico o privato; per i chioschi da realizzare su suolo pubblico è necessario il rilascio di autorizzazione convenzionata.

3 l'istanza di Permesso di Costruire deve essere presentato in forma telematica, come previsto dall'art. 48 del Regolamento Edilizio.

4. Il pagamento dei contributi concessori dovuti per gli interventi previsti su suolo pubblico sono quelli previsti dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico; per gli interventi di cui all'art. 4 comma 1 lettera e), sono quelli previsti dal Comune di Andora ai sensi della L.R. n. 25/1993 per le attività a destinazione commerciale.

5. Le attrezzature a carattere "permanente" sono a tempo indeterminato ma assoggettabili a revoca da parte dell'Amministrazione per ragioni di pubblica utilità, per il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per mantenimento delle strutture in modo indecoroso, per utilizzo di materiali non previsti dalla presente disciplina e per ogni

altra ragione fondatamente motivata, fatto salvo l'interruzione temporanea prevista dagli articoli che precedono.

6. Per gli impianti "stagionali", al loro perentorio smontaggio alla scadenza del periodo autorizzato, le aree dovranno essere completamente liberate.

7. Sia per le autorizzazioni "stagionali" che per quelle "permanenti", qualora si proceda allo smontaggio, è fatto obbligo al titolare di provvedere al ripristino a regola d'arte del suolo ed in caso di inottemperanza sarà facoltà dell'Amministrazione procedere in danno del titolare stesso o suoi aventi causa.

8. La presente disciplina non trova applicazione per le strutture esistenti sul territorio in possesso di titoli abilitativi edilizi già rilasciati anteriormente all'entrata in vigore della presente.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Fatte salve tutte le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e la sanzione di cui all'articolo 8 - comma 4 - della presente disciplina, ogni altra violazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà sanzionata con l'ammenda da € 1.000,00 ad € 5.000,00. All'accertamento della violazione consegue, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01, l'ingiunzione alla demolizione delle opere o della parte di esse in contrasto con la disciplina del presente Regolamento; l'inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione delle opere o della parte di esse in contrasto con la disciplina del presente Regolamento, comporta l'esecuzione d'ufficio da parte del Comune di Andora con l'addebito delle spese sostenute in capo al soggetto inadempiente.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entrerà in vigore ad avvenuta approvazione del Regolamento Edilizio.